informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 196 – 29 GIUGNO 2021

SEAC RISPONDE

QUESITO **040**

SETTORE **Versamenti**

Versamento imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa

Una snc, in contabilità ordinaria, ha effettuato la rivalutazione del capannone utilizzato per l'esercizio della propria attività (officina / carrozzeria).

Il versamento dell'imposta sostitutiva (3%) dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione in scadenza il 30.6.2021, può essere differito al 30.7 con la maggiorazione dello 0,40%?

In base all'art. 110, comma 6, DL n. 104/2020 l'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa deve essere versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta al quale si riferisce la rivalutazione.

È possibile effettuare il pagamento dell'imposta sostitutiva in tre rate di pari importo da versare annualmente entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi.

Relativamente al caso in esame, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.4.2017, n. 14/E (riferita alla rivalutazione del 2016) il contribuente ha la facoltà di versare l'imposta sostitutiva entro 30 giorni dal termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, ossia entro il 30.7.2021, applicando la consueta maggiorazione dello 0,40%.

Si rammenta che la rivalutazione dei beni d'impresa si perfeziona con l'indicazione nel mod. REDDITI dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva dovuta.

In ogni caso il mancato / insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva non ha effetti sul perfezionamento della rivalutazione e può essere regolarizzato tramite ravvedimento.

Infine, merita evidenziare che recentemente è stata annunciata l'emanazione di uno specifico DPCM relativo alla proroga dei versamenti delle imposte sui redditi. In tal caso il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva è rinviato al 20.7, con la possibilità di essere differito al 20.8 con la maggiorazione dello 0,40%.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

QUESITO **041**

SETTORE **Agevolazioni**

Bonus canoni locazione e modalità di pagamento

Per usufruire del credito d'imposta "bonus canoni di locazione" è necessario che il pagamento sia effettuato con sistemi tracciabili (ad esempio, bonifico bancario, carta di credito, ecc.)?

Il "bonus canoni locazione", introdotto dall'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", a favore dei soggetti che utilizzano immobili non abitativi per l'esercizio dell'attività, spettante nella misura del 60% del canone mensile (30% in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse / affitto d'azienda ovvero 50% per le strutture turistico ricettive in caso di affitto d'azienda), è stato recentemente esteso dall'art. 4, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", anche ai canoni relativi ai mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 15 milioni e degli enti non commerciali.

Ai locatari esercenti attività economica il credito è riconosciuto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020 (tale requisito non è richiesto in caso di inizio attività dall'1.1.2019).

Si rammenta che il citato DL n. 73/2021 ha altresì differito dal 30.4 al 31.7.2021 la spettanza del credito d'imposta a favore delle imprese turistico - ricettive / agenzie di viaggi / tour operator.

Il riconoscimento del beneficio è subordinato all'avvenuto pagamento dei canoni. A tal fine non è richiesto che lo stesso sia effettuato con strumenti tracciabili e pertanto può essere effettuato anche in contanti (nel rispetto comunque del limite previsto per il divieto di utilizzo del denaro contante, fissato a € 2.000 fino al 31.12.2021).

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.6.2020, n. 14/E ha evidenziato che "*al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento si ritiene che i soggetti beneficiari, in assenza di un'espressa previsione normativa sul tema, debbano rispettare i principi ordinari previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito d'impresa (articolo 109 del TUIR), per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d'impresa, avendo cura di conservare il relativo documento contabile con quietanza di pagamento*".

QUESITO **042**

SETTORE **Bilancio**

Trasformazione srl in snc e deposito bilancio 2020 al Registro Imprese

Una srl si è trasformata in snc nel mese di maggio 2021. Non ha approvato il bilancio 2020 nel mese di aprile 2021 in quanto intendeva beneficiare del maggior termine di 180 giorni previsto dal DL n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe". Deve provvedere comunque all'approvazione del bilancio entro il 29.6.2021 e al conseguente deposito al Registro Imprese?

Come evidenziato dal MISE nella Circolare 27.2.2014, n. 3668/C in presenza di casi particolari vanno utilizzate specifiche modalità di deposito del bilancio presso il Registro Imprese.

Con riferimento alla trasformazione di società, nel caso in cui il relativo atto è iscritto prima dell'approvazione del bilancio, non è richiesto il deposito dello stesso in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione del bilancio.

Nel caso di specie quindi la (ex) srl non avendo approvato il bilancio entro la data di iscrizione dell'atto di trasformazione in snc non deve provvedere al deposito al Registro Imprese del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it